

PATTO DI INTEGRITÀ

tra l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

e

gli operatori economici partecipanti alla procedura di affidamento dei servizi per l'erogazione di prestazioni specialistiche di diagnostica strumentale ai fini medico legali

Il presente patto di integrità, approvato con delibera del Commissario straordinario dell'INAIL del 20/02/2024 n. 35, deve essere sottoscritto per accettazione e presentato insieme alla propria offerta da ciascun partecipante alla procedura in epigrafe.

Il presente documento costituirà parte integrante del contratto successivamente stipulato.

Nel caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, il patto va sottoscritto dal legale rappresentante del consorzio, nonché da ciascuna delle imprese consorziate o raggruppate e dall'eventuale loro direttore/i tecnico/i.

Nel caso di ricorso all'avvalimento, il patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria e dall'eventuale direttore tecnico.

Nel caso di subappalto, il patto di integrità va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo e dall'eventuale direttore tecnico.

L'assenza della dichiarazione di accettazione del patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del d. lgs. n. 36/2023. Qualora l'operatore economico non ottemperi a quanto richiesto con la procedura di soccorso istruttorio, verrà escluso dalla relativa procedura di affidamento.

Con il presente patto d'integrità l'INAIL e i partecipanti alla procedura sopra menzionata si obbligano a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e, in particolare, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra utilità, ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

L'operatore economico, nel condividere le finalità di legalità e integrità del presente patto, dichiara di conoscerne e accettarne le prescrizioni e le sanzioni previste a proprio carico in caso di mancato rispetto.

Il sottoscritto operatore economico si impegna a:

- segnalare all'INAIL, nelle persone del Responsabile unico del progetto e del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Istituto, qualsiasi turbativa, irregolarità o distorsione, eseguite o anche solo tentate, della procedura di affidamento e dell'esecuzione del contratto, da parte di qualunque soggetto, comprese illecite richieste o pretese da parte di dipendenti, collaboratori o consulenti dell'Istituto;
- mettere a disposizione, a richiesta dell'Istituto, tutte le informazioni sul proprio personale, al fine di verificare il rispetto della normativa a tutela dei diritti dei lavoratori;
- rendere noti, su richiesta dell'INAIL, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto assegnatogli a seguito della procedura, inclusi quelli eseguiti a favore dei subappaltatori, sub-affidatari e degli altri soggetti indicati dall'art. 119, comma 3, del codice dei contratti pubblici, nonché a favore di intermediari e consulenti;
- osservare quanto prescritto dall'art. 53, comma 16-ter, primo periodo del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i. che dispone che *"i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri"*;
- segnalare, al Responsabile unico del progetto e al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Istituto, situazioni di conflitto di interesse, attuale o potenziale, di cui sia a conoscenza, rispetto all'Istituto e al suo personale.

Il sottoscritto operatore economico dichiara:

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;
- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;
- che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura di gara per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.

Il sottoscritto prende atto e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente patto di integrità, potranno essere applicate, previo contraddittorio, anche in via cumulativa e tenendo conto delle diverse fasi della procedura, le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di affidamento;
- escussione della garanzia provvisoria;
- revoca dell'affidamento/aggiudicazione;
- risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.;
- escussione della garanzia definitiva;

- risarcimento dei danni arrecati all' NAIL nella misura fissa minima dell'8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore di cui chiedere il risarcimento;
- risarcimento dei danni arrecati agli altri concorrenti della procedura nella misura fissa minima dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore di cui chiedere il risarcimento;
- segnalazione del fatto all'ANAC e alle competenti Autorità giurisdizionali anche ai fini, ove ne sussistano i presupposti, dell'applicazione del disposto di cui all'art. 32 del D.L. n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014.

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

L'Istituto si obbliga a rispettare le prescrizioni e i principi stabiliti dal presente patto e, in caso di violazione, ad attivare il procedimento disciplinare nei confronti del proprio personale. Qualora l'Istituto riceva una segnalazione in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di affidamento e alla fase di esecuzione del contratto, aprirà un procedimento istruttorio per i necessari accertamenti, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Il presente patto di integrità produce effetti per tutto il ciclo di vita del contratto come definito dall'art. 21 del codice dei contratti, incluso l'adempimento delle obbligazioni secondarie successive all'esecuzione della prestazione principale.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, alla validità e all'esecuzione del presente patto d'integrità fra l'INAIL e gli operatori economici firmatari, e tra gli operatori concorrenti, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data LATINA, 22/04/2026

Firma
CE.RA.PO. s.r.l.
CENTRO RADIOLOGICO PONTINO
Via Fabio Filzi n. 19 - Tel. 0776.892202
04100 LATINA
Codice Fiscale n. 01464380580
Partita I.V.A. n. 01357860590